



2021/0214(COD)

6.4.2022

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Relatore per parere: Damien Carême

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel 2015 l'Unione ha firmato l'accordo di Parigi, con cui i paesi aderenti si sono impegnati a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C. Sei anni dopo, si deve constatare che il riscaldamento globale sta determinando il raggiungimento di punti di non ritorno negli ecosistemi¹ e che l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni nette del 55 % entro il 2030 non è sufficiente per rimanere in rotta con l'accordo di Parigi; occorrono quindi misure più ambiziose.

Dal momento che gli effetti dei cambiamenti climatici si avvertono ovunque sul pianeta e dato che l'emergenza climatica trascende le frontiere, è necessaria un'azione globale coordinata. È proprio questo uno dei principali obiettivi del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM): promuovere un'azione climatica più ambiziosa a livello internazionale, grazie a un circolo virtuoso di fissazione del prezzo del carbonio e di altri gas a effetto serra. Per mantenere tale promessa, il meccanismo deve essere concepito in modo tale da incentivare concretamente le industrie, in Europa e altrove, a ridurre le loro emissioni ad accelerare la loro transizione.

Al fine di incoraggiare una tale riduzione delle emissioni nell'UE e nel mondo, il CBAM deve sostituire le misure attuali di protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Gli obiettivi del CBAM non sono compatibili con il mantenimento fino al 2035 delle quote assegnate a titolo gratuito ai settori contemplati dal meccanismo. Il mantenimento delle condizioni attuali non ostacolerebbe solo l'applicazione del principio "chi inquina paga", ma indebolirebbe anche considerevolmente l'incentivo all'azione per il clima all'interno e all'esterno dell'UE, dato che più del 95 % delle emissioni industriali² sono attualmente coperte dalle quote gratuite. Per rispondere all'emergenza climatica tenendo conto delle esigenze dei settori interessati in relazione alla raccolta delle informazioni e alla pianificazione, deve essere previsto un periodo di transizione di due anni. Il CBAM dovrà essere pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 2025, parallelamente all'eliminazione graduale delle quote gratuite.

Inoltre, in quanto strumento della nostra politica climatica, il CBAM non dovrà concentrarsi solamente sui settori contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) che rappresentano il principale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, bensì anche e soprattutto sui settori che contribuiscono maggiormente al riscaldamento globale. Se, da un lato, la proposta della Commissione comprende un certo numero di settori a maggiore intensità di carbonio, dall'altro risultano assenti altri settori quali i prodotti chimici e le materie plastiche; prima della fine del periodo di transizione dovrà essere presentata una proposta che comprenda anche i settori mancanti e i prodotti a valle. Inoltre, fin dall'entrata in vigore del meccanismo occorrerà estendere il suo ambito di applicazione alle emissioni

¹ Conclusioni preliminari del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) del giugno 2021.

² <https://ercst.org/2020-state-of-the-eu-ets-report/>.

indirette, poiché la loro inclusione consentirà di riflettere meglio i costi del carbonio sostenuti dall'industria europea e stimolerà i paesi terzi che esportano nell'UE ad adottare processi di produzione che generano meno emissioni.

È essenziale garantire un'attuazione efficace ed equa del CBAM. Di conseguenza, sarà indispensabile esaminare attentamente e sanzionare severamente qualsiasi frode. Se necessario, il CBAM dovrà essere adeguato al fine di prevenire e contrastare tali pratiche. Un coordinamento più stretto tra le autorità competenti degli Stati membri è altresì fondamentale in tal senso. L'istituzione di un'autorità CBAM europea dovrà essere presa in seria considerazione, al fine di agevolare l'attuazione del meccanismo e rafforzare il coordinamento tra le autorità: prima della fine del periodo di transizione la Commissione dovrà fornire un'analisi approfondita della questione, corredata di una pertinente proposta legislativa, se del caso.

Infine, dato che il CBAM mira a promuovere obiettivi climatici più ambiziosi a livello internazionale, l'attuazione di tale meccanismo dovrà essere accompagnata da iniziative di cooperazione multilaterale e bilaterale in materia climatica. A tal fine, almeno una quota delle entrate derivanti dal CBAM dovrà contribuire a sostenere l'azione per il clima nei paesi meno sviluppati. Ciò rafforza la coerenza degli obiettivi del meccanismo in questione, nonché la compatibilità di quest'ultimo con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È inoltre opportuno riconoscere che la fissazione del prezzo del carbonio può avere un impatto molto maggiore sui paesi a basso reddito. Pertanto, i paesi designati dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati dovranno essere esentati da una parte degli obblighi contemplati dal CBAM e, nel contempo, la Commissione dovrà essere incaricata di provvedere affinché ciò non determini casi di elusione.

Il CBAM è indispensabile per ridurre le emissioni a livello europeo e mondiale, proteggendo allo stesso tempo le industrie da una concorrenza sleale e nociva per il clima. È tuttavia fondamentale constatare che il CBAM da solo non sarà sufficiente per decarbonizzare l'industria europea e ottenere un'azione globale per il clima finalmente conforme agli obiettivi dell'accordo di Parigi. A livello nazionale, europeo e internazionale, il CBAM dovrà iscriversi in una più ampia politica di decarbonizzazione dell'industria, di riduzione delle emissioni e di conservazione della biodiversità.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nella comunicazione sul Green Deal europeo³ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nel piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo⁴ la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'"inquinamento gratuito" al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

³ Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 "Il Green Deal

Emendamento

(1) Nella comunicazione sul Green Deal europeo³ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, **aperta** e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione, a proteggere la salute e il benessere dei cittadini **e delle future generazioni** dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, **nonché a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica, come pure degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite**. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nel piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo⁴ la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'"inquinamento gratuito" al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

³ Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 "Il Green Deal

europeo" (COM(2019) 0640 final).

⁴ Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti" (COM(2021) 0400).

europeo" (COM(2019) 0640 final).

⁴ Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti" (COM(2021) 0400).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Fatto salvo il rispetto delle disposizioni specifiche di cui all'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nulla impedisce l'adozione o l'applicazione da parte di qualsiasi membro dell'OMC di misure necessarie alla tutela della salute e della vita umana e animale nonché alla preservazione dei vegetali, o misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le sfide climatiche e le altre sfide ambientali e gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono al centro del Green Deal europeo. Le conseguenze estremamente gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione non hanno fatto che aumentare il valore del Green Deal europeo.

(3) Le sfide climatiche e le altre sfide ambientali e gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono al centro del Green Deal europeo. Le conseguenze estremamente gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute ***pubblica, sui sistemi sanitari nazionali e sulla sicurezza sanitaria dei cittadini, nonché sulla resilienza delle economie, sulla competitività delle imprese dell'Unione*** e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione non hanno fatto che aumentare il valore del Green Deal europeo, ***in particolare per quanto riguarda le condizioni di***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale⁸ costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che, al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza e che i cambiamenti climatici devono essere limitati a un aumento della temperatura globale di 1,5 °C.

⁸ IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M.

Emendamento

(6) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale⁸ costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che, al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza e che i cambiamenti climatici devono essere limitati a un aumento della temperatura globale di 1,5 °C. ***Solo attraverso sforzi multilaterali e se l'Unione e i suoi principali partner commerciali intensificheranno i loro sforzi, sarà possibile conseguire gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi.***

⁸ IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'Unione ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell'azione globale per il clima, in collaborazione con tutte le altre economie mondiali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non prevedono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti ma a minore intensità di gas a effetto serra. Questa situazione potrebbe portare a un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole che il pianeta mantenga la temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali.

(8) Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non prevedono lo stesso livello di ambizione in materia di clima ***e di mitigazione dei cambiamenti climatici, e dal momento che l'Unione sta innalzando il suo livello di ambizione in ambito climatico, vi potrebbe essere*** il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi ***che non applicano un'imposta sulle emissioni di gas a effetto serra o applicano un'imposta inferiore***, oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti ma a minore intensità di gas a effetto serra. Questa situazione potrebbe portare a un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si

vuole che il pianeta mantenga la temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali. **Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è particolarmente spiccato nei settori industriali di rilevanza commerciale e ad alta intensità di carbonio.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra **entro il 2050**, in linea con l'accordo di Parigi, affrontando i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima.

Emendamento

(9) L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra, **pienamente** in linea con l'accordo di Parigi **e le norme dell'OMC**, affrontando i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima **e, nel contempo, garantendo condizioni di parità all'interno del mercato unico, nonché incentivando un'azione per il clima più ambiziosa a livello internazionale.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e

Emendamento

(10) I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e

misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, rispettivamente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema EU ETS **indebolisce** il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all'asta integrale e **incide** pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni.

misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, rispettivamente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema EU ETS **e la compensazione dei costi delle emissioni indirette hanno contribuito a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ma indeboliscono** il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all'asta integrale e **al pagamento integrale dei costi delle emissioni indirette, e incidono** pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni. **Inoltre, nella sua relazione di audit del 2020, la Corte dei conti europea ha rilevato che l'assegnazione temporanea di quote a titolo gratuito nel quadro dell'EU ETS tra il 2013 e il 2018 non è stata sufficientemente mirata per incoraggiare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Le quote gratuite nel quadro dell'EU ETS compromettono altresì la compatibilità del CBAM con le norme dell'OMC. Il CBAM sarà pertanto introdotto parallelamente alla graduale eliminazione delle quote gratuite.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) mira a sostituire **tali** meccanismi esistenti **affrontando in modo diverso il rischio** di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, **in particolare** garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. **Per**

Emendamento

(11) Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) mira a sostituire **progressivamente i** meccanismi esistenti di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni **e, nel contempo, assicurando che i prodotti dell'Unione**

garantire una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite al CBAM, quest'ultimo dovrebbe essere introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal CBAM saranno gradualmente eliminate. L'applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non dovrebbe in alcun caso tradursi in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

esportati nel mercato globale non siano sostituiti da prodotti a maggiore intensità di carbonio, il che pregiudicherebbe l'obiettivo di riduzione delle emissioni globali. L'assegnazione di quote gratuite dovrebbe essere gradualmente eliminata, parallelamente all'introduzione progressiva del CBAM.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Questa transizione graduale dovrebbe essere sostenuta da un meccanismo di riesame nell'ambito del quale la Commissione valuti l'attuazione e l'efficacia dello strumento in termini di protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe altresì effettuare un'analisi dell'impatto del meccanismo sui mercati di esportazione e valutare la necessità di introdurre misure di sostegno alle esportazioni che restino conformi alle norme dell'OMC e coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione o altre misure volte ad affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei mercati di esportazione.

.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) ***Sebbene l'obiettivo del CBAM sia prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il presente regolamento incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni per unità di produzione.***

Emendamento

(12) ***Il CBAM promuoverebbe anche la riduzione delle emissioni importate dall'Unione incoraggiando la diffusione e l'utilizzo di tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni per unità di produzione. Sarà dunque importante esportare prodotti più sostenibili fabbricati nell'Unione ed evitare sostituti a livello globale con impronte di carbonio più elevate, preservando così la competitività economica e industriale dell'UE.***

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) ***Sebbene l'obiettivo primario del CBAM, unitamente a un EU ETS rivisto, sia ridurre le emissioni di gas a effetto serra all'interno e all'esterno dell'Unione, nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e dell'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050, il CBAM potrebbe apportare anche altri vantaggi sotto il profilo economico e climatico. Contribuendo a garantire una fissazione del prezzo del carbonio efficace e significativa, il presente regolamento può fungere da incentivo economico per stimolare gli investimenti nella decarbonizzazione dell'economia dell'Unione e mondiale, nonché promuovere la riduzione delle emissioni importate dall'Unione. Il presente regolamento può altresì incoraggiare una maggiore ambizione in materia di clima e favorire il dialogo multilaterale, con l'obiettivo di stabilire un prezzo minimo***

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli che altrimenti sarebbero stati sostenuti nell'ambito dell'EU ETS. Il CBAM è una misura per *il* clima che dovrebbe prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sostenere l'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, garantendo nel contempo la compatibilità con l'OMC.

Emendamento

(13) In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli che altrimenti sarebbero stati sostenuti nell'ambito dell'EU ETS. Il CBAM è una misura per *la protezione del clima e dell'ambiente* che dovrebbe prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sostenere l'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, garantendo nel contempo la compatibilità con l'OMC.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di escludere dal CBAM i paesi o i territori terzi pienamente integrati o collegati al sistema EU ETS in caso di futuri accordi, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco dei paesi di cui all'allegato II. Per contro, tali paesi o territori terzi dovrebbero essere esclusi dall'elenco di cui all'allegato II ed essere soggetti al CBAM se non applicano effettivamente il prezzo ETS alle merci esportate nell'Unione.

Emendamento

(15) Al fine di escludere dal CBAM i paesi o i territori terzi pienamente integrati o collegati al sistema EU ETS in caso di futuri accordi, *e nei quali l'onere del costo del carbonio è equivalente a quello del sistema EU ETS*, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco dei paesi di cui all'allegato II. Per contro, tali paesi o territori terzi dovrebbero essere esclusi dall'elenco di cui all'allegato II ed essere soggetti al CBAM se non applicano

effettivamente il prezzo ETS alle merci esportate nell'Unione. ***Ai fini di una classificazione adeguata, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente lo status dei paesi terzi.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal CBAM dovrebbero corrispondere a quelle di cui all'allegato I dell'EU ETS nella direttiva 2003/87/EC, ossia il biossido di carbonio ("CO₂") e, ove opportuno, il protossido di azoto ("N₂O") e i perfluorocarburi ("PFC"). Il CBAM dovrebbe ***inizialmente*** applicarsi alle emissioni dirette di tali gas a effetto serra derivanti dalla produzione delle merci fino al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione e, al termine di un periodo di transizione ***e dopo un'ulteriore valutazione***, anche alle emissioni indirette, rispecchiando l'ambito di applicazione dell'EU ETS.

Emendamento

(17) Le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal CBAM dovrebbero corrispondere a quelle di cui all'allegato I dell'EU ETS nella direttiva 2003/87/EC, ossia il biossido di carbonio ("CO₂") e, ove opportuno, il protossido di azoto ("N₂O") e i perfluorocarburi ("PFC"). Il CBAM dovrebbe applicarsi alle emissioni dirette di tali gas a effetto serra derivanti dalla produzione delle merci fino al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione e, al termine di un periodo di transizione, anche alle emissioni indirette, rispecchiando l'ambito di applicazione dell'EU ETS. ***Nella misura in cui il sistema EU ETS contemplerà gas aggiuntivi, il CBAM dovrà riflettere tale evoluzione ed essere esteso anche alle emissioni di tali gas.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) L'EU ETS e il CBAM si prefiggono l'obiettivo comune di stabilire un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci mediante l'uso di quote o certificati specifici. Entrambi i sistemi hanno natura normativa e sono giustificati dalla necessità

Emendamento

(18) L'EU ETS e il CBAM si prefiggono l'obiettivo comune di stabilire un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci mediante l'uso di quote o certificati specifici. Entrambi i sistemi hanno natura normativa e sono giustificati dalla necessità

di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'obiettivo ambientale stabilito dall'Unione.

urgente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'obiettivo ambientale stabilito dall'Unione **e dall'accordo di Parigi**.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il sistema CBAM presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto all'EU ETS, tra cui il calcolo del prezzo dei certificati CBAM, le possibilità di scambiare certificati e la loro validità nel tempo. Ciò è dovuto alla necessità di preservare l'efficacia del CBAM quale misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel tempo e di garantire che la gestione del sistema non sia eccessivamente onerosa in termini di obblighi imposti ai gestori e di risorse per l'amministrazione, mantenendo nel contempo un livello equivalente di flessibilità per i gestori nell'ambito dell'EU ETS.

Emendamento

(20) Il sistema CBAM presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto all'EU ETS, tra cui il calcolo del prezzo dei certificati CBAM, le possibilità di scambiare certificati e la loro validità nel tempo. Ciò è dovuto alla necessità di preservare l'efficacia del CBAM quale misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel tempo e di garantire che la gestione del sistema non sia eccessivamente onerosa in termini di obblighi imposti ai gestori e **alle imprese dell'Unione, in particolare le PMI e le microimprese, e** di risorse per l'amministrazione, mantenendo nel contempo un livello equivalente di flessibilità per i gestori nell'ambito dell'EU ETS.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di **preservarne** l'efficacia come misura di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il **CBAM** deve rispecchiare fedelmente il prezzo dell'EU ETS. Mentre sul mercato dell'EU ETS il prezzo delle quote è determinato mediante aste, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe ragionevolmente riflettere il prezzo di tali aste attraverso medie

Emendamento

(21) Al fine di **preservare** l'efficacia **del CBAM** come misura di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il **prezzo delle emissioni dirette** deve rispecchiare fedelmente il prezzo dell'EU ETS. Mentre sul mercato dell'EU ETS il prezzo delle quote è determinato mediante aste, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe ragionevolmente riflettere il prezzo di tali

calcolate su base settimanale. Tali prezzi medi settimanali rispecchiano fedelmente le fluttuazioni dei prezzi dell'EU ETS e offrono agli importatori un margine ragionevole per trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo dell'ETS UE, garantendo nel contempo che il sistema rimanga gestibile per le autorità amministrative.

aste attraverso medie calcolate su base settimanale. Tali prezzi medi settimanali rispecchiano fedelmente le fluttuazioni dei prezzi dell'EU ETS e offrono agli importatori un margine ragionevole per trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo dell'ETS UE, garantendo nel contempo che il sistema rimanga gestibile per le autorità amministrative. ***Il sistema CBAM dovrebbe essere accuratamente concepito e sottoposto a vigilanza da parte delle autorità competenti al fine di prevenire, individuare e sanzionare qualsiasi tipo di abuso o frode.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Nell'ambito dell'EU ETS il numero totale di quote rilasciate (il "massimale") determina l'offerta di quote di emissioni e fornisce certezza in merito alle emissioni massime di gas a effetto serra. Il prezzo del carbonio è determinato dall'equilibrio tra questa offerta e la domanda del mercato. La scarsa disponibilità è necessaria perché vi sia un incentivo al prezzo. Poiché non è possibile imporre un massimale al numero di certificati CBAM a disposizione degli importatori, se gli importatori avessero la possibilità di riportare e scambiare certificati CBAM, potrebbero verificarsi situazioni in cui il prezzo dei certificati CBAM non rispecchierebbe più l'evoluzione del prezzo nell'EU ETS. Questo indebolirebbe l'incentivo alla decarbonizzazione tra beni interni e beni importati, favorendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e compromettendo l'obiettivo climatico generale del CBAM. Un'altra conseguenza potrebbe essere la differenza di prezzo per i gestori di paesi diversi. Pertanto i limiti alle possibilità di scambiare e riportare

Emendamento

(22) Nell'ambito dell'EU ETS il numero totale di quote rilasciate (il "massimale") determina l'offerta di quote di emissioni e fornisce certezza in merito alle emissioni massime di gas a effetto serra. Il prezzo del carbonio è determinato dall'equilibrio tra questa offerta e la domanda del mercato. La scarsa disponibilità è necessaria perché vi sia un incentivo al prezzo. Poiché non è possibile imporre un massimale al numero di certificati CBAM a disposizione degli importatori, se gli importatori avessero la possibilità di riportare e scambiare certificati CBAM, potrebbero verificarsi situazioni in cui il prezzo dei certificati CBAM non rispecchierebbe più l'evoluzione del prezzo nell'EU ETS. Questo indebolirebbe l'incentivo alla decarbonizzazione tra beni interni e beni importati, favorendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e compromettendo l'obiettivo climatico generale del CBAM. Un'altra conseguenza potrebbe essere la differenza di prezzo per i gestori di paesi diversi. Pertanto i limiti alle possibilità di scambiare e riportare

certificati CBAM sono giustificati dalla necessità di evitare di compromettere l'efficacia e l'obiettivo climatico del CBAM e di garantire parità di trattamento ai gestori di paesi diversi. Tuttavia, al fine di mantenere la possibilità per gli importatori di ottimizzare i costi, il presente regolamento dovrebbe prevedere un sistema in base al quale **le autorità possano** riacquistare dagli importatori un certo quantitativo di certificati in eccesso. Tale quantitativo è fissato a un livello che consente agli importatori un margine ragionevole per ammortizzare i loro costi durante il periodo di validità dei certificati, preservando nel contempo l'effetto globale di trasmissione dei prezzi e garantendo il mantenimento dell'obiettivo ambientale della misura.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) In considerazione del fatto che il CBAM si applica alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione piuttosto che agli impianti, è opportuno applicare alcuni adeguamenti e semplificazioni a tale regime. Una di queste semplificazioni dovrebbe consistere in un sistema di dichiarazioni in cui gli importatori dovrebbero comunicare il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno civile. È inoltre opportuno applicare un calendario diverso rispetto al ciclo di conformità dell'EU ETS per evitare potenziali strozzature derivanti dagli obblighi incombenti ai verificatori autorizzati a norma del presente regolamento e dell'EU ETS.

certificati CBAM sono giustificati dalla necessità di evitare di compromettere l'efficacia e l'obiettivo climatico del CBAM e di garantire parità di trattamento ai gestori di paesi diversi. Tuttavia, al fine di mantenere la possibilità per gli importatori di ottimizzare i costi, il presente regolamento dovrebbe prevedere un sistema in base al quale **la Commissione possa** riacquistare dagli importatori un certo quantitativo di certificati in eccesso. Tale quantitativo è fissato a un livello che consente agli importatori un margine ragionevole per ammortizzare i loro costi durante il periodo di validità dei certificati, preservando nel contempo l'effetto globale di trasmissione dei prezzi e garantendo il mantenimento dell'obiettivo ambientale della misura.

Emendamento

(23) In considerazione del fatto che il CBAM si applica alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione piuttosto che agli impianti, è opportuno applicare alcuni adeguamenti e semplificazioni a tale regime. Una di queste semplificazioni dovrebbe consistere in un sistema di dichiarazioni **semplice e accessibile** in cui gli importatori dovrebbero comunicare il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno civile. È inoltre opportuno applicare un calendario diverso rispetto al ciclo di conformità dell'EU ETS per evitare potenziali strozzature derivanti dagli obblighi incombenti ai verificatori autorizzati a norma del presente regolamento e dell'EU ETS.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni alle violazioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. L'importo di tali sanzioni dovrebbe essere equivalente a quello delle sanzioni attualmente applicate all'interno dell'Unione in caso di violazione dell'EU ETS dell'UE a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento

(24) Gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni alle violazioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. L'importo di tali sanzioni dovrebbe essere equivalente a quello delle sanzioni attualmente applicate all'interno dell'Unione in caso di violazione dell'EU ETS dell'UE a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE. ***Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento, ivi compresi i tentativi di elusione, dovrebbero essere dissuasive, in modo da non compromettere l'efficacia del CBAM.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Sebbene l'obiettivo ultimo del CBAM sia ***un'ampia*** gamma di prodotti, sarebbe prudente iniziare con un numero selezionato di settori ***caratterizzati da prodotti relativamente omogenei che presentano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori dell'Unione ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono elencati nella*** decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione¹⁴.

Emendamento

(28) Sebbene l'obiettivo ultimo del CBAM sia ***una*** gamma di prodotti ***completa***, sarebbe prudente iniziare con un numero selezionato di settori ***che sono responsabili della maggior parte delle emissioni di gas a effetto serra. Prima della fine del periodo di transizione, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volte a estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato I. Tale proposta dovrebbe basarsi su una valutazione d'impatto degli effetti di diverse possibilità e tempistiche su tale ulteriore estensione dell'ambito di applicazione al resto dei settori di cui alla*** decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione¹⁴, ***compresa, tra l'altro, l'estensione al petrolio, alla***

carta, al vetro, alla plastica, ai prodotti chimici e ai prodotti a valle, nonché ai componenti dei prodotti finiti che utilizzano prodotti contemplati dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe tenere conto del potenziale impatto sociale dell'estensione dell'ambito di applicazione e dovrebbe proporre misure volte a ridurre al minimo tali effetti, se del caso.

¹⁴ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 2).

¹⁴ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 2).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Tuttavia i prodotti di alluminio dovrebbero essere inclusi nel CBAM in quanto sono altamente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre in diverse applicazioni industriali essi sono in diretta concorrenza con i prodotti dell'acciaio avendo caratteristiche molto simili a quelle di questi ultimi. L'inclusione dell'alluminio è importante anche in quanto *l'ambito* di applicazione del CBAM *potrebbe essere esteso in futuro* anche alle emissioni indirette.

Emendamento

(34) Tuttavia i prodotti di alluminio dovrebbero essere inclusi nel CBAM in quanto sono altamente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre in diverse applicazioni industriali essi sono in diretta concorrenza con i prodotti dell'acciaio avendo caratteristiche molto simili a quelle di questi ultimi. L'inclusione dell'alluminio è importante anche in quanto *la Commissione dovrebbe proporre un'estensione dell'ambito* di applicazione del CBAM anche alle emissioni indirette, *accompagnata da una valutazione d'impatto, alla fine del periodo di transizione.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Mentre le autorità competenti sono responsabili della gestione delle richieste di autorizzazione e dei registri nazionali, tutte le informazioni e i dati necessari dovrebbero essere trasmessi alla Commissione attraverso la banca dati del registro centrale dell'UE. La Commissione dovrebbe avere la responsabilità di garantire il coordinamento dei registri nazionali, compresi i conti dei dichiaranti autorizzati e dei verificatori accreditati, e di gestire i certificati CBAM; dovrebbe fungere da amministrazione centrale e avere la facoltà di richiedere informazioni alle autorità competenti ogniqualvolta lo ritenga opportuno, al fine di contrastare le pratiche di elusione e di evitare il rischio di cattiva gestione delle dichiarazioni e dei certificati CBAM nonché il rischio di frode.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Il sistema dovrebbe consentire ai gestori di impianti di produzione di paesi terzi di registrarsi in una banca dati centrale e di mettere a disposizione dei dichiaranti autorizzati le loro emissioni di gas a effetto serra incorporate verificate derivanti dalla produzione delle merci. Un gestore dovrebbe essere in grado di scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio **nome**, indirizzo e recapito nella banca dati centrale.

(42) Il sistema dovrebbe consentire ai gestori di impianti di produzione di paesi terzi di registrarsi in una banca dati centrale e di mettere a disposizione dei dichiaranti autorizzati le loro emissioni di gas a effetto serra incorporate verificate derivanti dalla produzione delle merci. Un gestore dovrebbe essere in grado di scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio indirizzo e recapito nella banca dati centrale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) I certificati CBAM differiscono dalle quote EU ETS, una caratteristica essenziale delle quali è la vendita all'asta giornaliera. La necessità di fissare un prezzo chiaro per i certificati CBAM rende una pubblicazione giornaliera eccessivamente onerosa e fonte di confusione per i gestori, in quanto i prezzi giornalieri rischiano di diventare obsoleti al momento della pubblicazione. Pertanto la pubblicazione settimanale dei prezzi CBAM rifletterebbe accuratamente l'andamento dei prezzi delle quote EU ETS e perseguirebbe lo stesso obiettivo climatico. Il calcolo del prezzo dei certificati CBAM dovrebbe pertanto essere fissato sulla base di un orizzonte temporale più lungo (su base settimanale) rispetto a quello stabilito dall'EU ETS (su base giornaliera). La Commissione dovrebbe essere incaricata di calcolare e pubblicare tale prezzo medio.

Emendamento

(43) I certificati CBAM differiscono dalle quote EU ETS, una caratteristica essenziale delle quali è la vendita all'asta giornaliera. La necessità di fissare un prezzo chiaro per i certificati CBAM rende una pubblicazione giornaliera eccessivamente onerosa e fonte di confusione per i gestori, in quanto i prezzi giornalieri rischiano di diventare obsoleti al momento della pubblicazione. Pertanto la pubblicazione settimanale dei prezzi CBAM **per le emissioni dirette** rifletterebbe accuratamente l'andamento dei prezzi delle quote EU ETS e perseguirebbe lo stesso obiettivo climatico. Il calcolo del prezzo dei certificati CBAM dovrebbe pertanto essere fissato sulla base di un orizzonte temporale più lungo (su base settimanale) rispetto a quello stabilito dall'EU ETS (su base giornaliera). La Commissione dovrebbe essere incaricata di calcolare e pubblicare tale prezzo medio.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Al fine di offrire ai dichiaranti autorizzati una certa flessibilità nell'adempimento dei loro obblighi in materia di CBAM e consentire loro di beneficiare delle fluttuazioni del prezzo delle quote EU ETS, i certificati CBAM dovrebbero essere validi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di acquisto. Il dichiarante autorizzato dovrebbe avere la facoltà di rivendere **all'autorità nazionale** una parte dei certificati acquistati in

Emendamento

(44) Al fine di offrire ai dichiaranti autorizzati una certa flessibilità nell'adempimento dei loro obblighi in materia di CBAM e consentire loro di beneficiare delle fluttuazioni del prezzo delle quote EU ETS, i certificati CBAM dovrebbero essere validi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di acquisto. Il dichiarante autorizzato dovrebbe avere la facoltà di rivendere **alla Commissione** una parte dei certificati acquistati in eccesso. Il

eccesso. Il dichiarante autorizzato dovrebbe accumulare nel corso dell'anno il quantitativo di certificati richiesto al momento della restituzione, con soglie fissate alla fine di ciascun trimestre.

dichiarante autorizzato dovrebbe accumulare nel corso dell'anno il quantitativo di certificati richiesto al momento della restituzione, con soglie fissate alla fine di ciascun trimestre.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) È opportuno applicare un periodo di transizione dal 2023 al 2025. Un CBAM senza adeguamento finanziario dovrebbe essere applicato con l'obiettivo di facilitare la corretta attuazione del meccanismo, riducendo in tal modo il rischio di effetti negativi sugli scambi. I dichiaranti dovrebbero **comunicare trimestralmente** le emissioni effettive incorporate nelle merci importate durante il periodo di transizione, indicando nel dettaglio le emissioni dirette e indirette nonché l'eventuale prezzo del carbonio pagato all'estero.

Emendamento

(50) È opportuno applicare un periodo di transizione dal 2023 al 2025. Un CBAM senza adeguamento finanziario dovrebbe essere applicato con l'obiettivo di facilitare la corretta attuazione del meccanismo, riducendo in tal modo il rischio di effetti negativi sugli scambi. I dichiaranti dovrebbero **presentare una relazione trimestrale di facile lettura, accessibile e redatta secondo un modello comune, concernente** le emissioni effettive incorporate nelle merci importate durante il periodo di transizione, indicando nel dettaglio le emissioni dirette e indirette nonché l'eventuale prezzo del carbonio pagato all'estero.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) **La** Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento **prima della fine del periodo di transizione** e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. **La relazione della** Commissione dovrebbe **concentrarsi in particolare sulle possibilità di** rafforzare le azioni per il clima con l'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Nell'ambito della valutazione

Emendamento

(52) **Prima della fine del periodo di transizione, la** Commissione dovrebbe **raccogliere informazioni**, valutare l'applicazione del presente regolamento, **mettere a punto metodi di calcolo delle emissioni incorporate sulla base del metodo relativo all'impronta ambientale** e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio **in merito a tali questioni. Prima della fine del periodo di transizione, la**

la Commissione dovrebbe avviare la raccolta delle informazioni necessarie per *l'eventuale ampliamento del campo di applicazione alle emissioni indirette, nonché ad altre merci e altri servizi a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, e mettere a punto metodi di calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei metodi relativi all'impronta ambientale*¹⁹.

Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volta a estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a merci diverse da quelle elencate nell'allegato I. La Commissione dovrebbe valutare il sistema di governance del meccanismo, anche in relazione all'istituzione di un'autorità CBAM europea, e presentare una valutazione d'impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa relativa a un sistema di governance più centralizzato. Prima della fine del periodo di transizione e successivamente ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione su come rafforzare le azioni per il clima con l'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Nell'ambito della valutazione la Commissione dovrebbe valutare i rischi di elusione e frode individuati e, se del caso, proporre misure tese a porvi rimedio, valutare gli impatti sociali dell'estensione del regolamento e l'efficacia del meccanismo per quanto riguarda il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché avviare la raccolta delle informazioni necessarie per evitare una distorsione della concorrenza nell'Unione e nei mercati globali. La Commissione dovrebbe altresì monitorare le eventuali sfide presentate in relazione alla compatibilità del CBAM con le norme dell'OMC e pronunciarsi al riguardo.

¹⁹ *Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).*

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Alla luce di quanto precede, è opportuno proseguire il dialogo con i paesi terzi e istituire uno spazio per la cooperazione e le soluzioni in grado di orientare le scelte specifiche che saranno effettuate in merito ai dettagli dell'elaborazione della misura durante l'attuazione, in particolare durante il periodo di transizione.

Emendamento

(53) Alla luce di quanto precede, è opportuno proseguire il dialogo con i paesi terzi e istituire uno spazio per la cooperazione e le soluzioni in grado di orientare le scelte specifiche che saranno effettuate in merito ai dettagli dell'elaborazione della misura durante l'attuazione, in particolare durante il periodo di transizione. ***In tal senso, la Commissione dovrebbe adoperarsi per creare un gruppo di lavoro internazionale, in particolare in collaborazione con l'OMC e l'OCSE, al fine di definire i principi guida per i metodi di calcolo delle emissioni incorporate e stabilire norme internazionali sui meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) La Commissione dovrebbe impegnarsi a cooperare in maniera equa e in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione con i paesi terzi il cui commercio con l'Unione è interessato dal presente regolamento, al fine di esplorare le possibilità di dialogo e cooperazione per quanto riguarda l'attuazione di elementi specifici del meccanismo di cui al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione. Dovrebbe inoltre esaminare le possibilità di concludere accordi per tener conto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio di tali paesi.

Emendamento

(54) La Commissione dovrebbe impegnarsi a cooperare in maniera equa e in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione con i paesi terzi il cui commercio con l'Unione è interessato dal presente regolamento, al fine di esplorare le possibilità di dialogo e cooperazione per quanto riguarda l'attuazione di elementi specifici del meccanismo di cui al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione. ***In particolare, la Commissione dovrebbe portare avanti un dialogo costante con i paesi terzi che hanno fissato il prezzo del carbonio e garantire che i paesi terzi con politiche climatiche equivalenti non siano penalizzati.*** Dovrebbe inoltre esaminare le possibilità di concludere accordi per tener conto del meccanismo di fissazione del

prezzo del carbonio di tali paesi. **La Commissione dovrebbe avviare negoziati con i paesi terzi che hanno le stesse ambizioni in materia di clima, al fine di agevolare lo scambio dei prodotti contemplati dal CBAM, a condizione che i paesi partner applichino l'adeguamento del carbonio agli altri paesi e la fissazione del prezzo del carbonio in modo analogo all'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre promuovere l'adozione di un sistema di fissazione del prezzo del carbonio a livello globale, ad esempio attraverso discussioni nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE, e in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.**

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Poiché il CBAM mira a incoraggiare processi di produzione più puliti, l'Unione è pronta a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere. **Inoltre l'Unione dovrebbe sostenere i paesi meno sviluppati con l'assistenza tecnica necessaria per facilitare il loro adeguamento ai nuovi obblighi stabiliti dal presente regolamento.**

Emendamento

(55) Poiché il CBAM mira a incoraggiare processi di produzione più puliti, l'Unione è pronta a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere, **a fornire loro i documenti strategici e l'assistenza tecnica necessari e ad aiutarli a rafforzare le loro tecnologie e le loro norme in campo ambientale, al fine di** facilitare il loro adeguamento ai nuovi obblighi stabiliti dal presente regolamento, **onde evitare il rischio di elusione del CBAM.**

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(55 bis) Il relativo impatto dei prezzi del carbonio può essere molto

superiore per i paesi a basso reddito, mentre il CBAM può comportare rischi economici indesiderati a causa dei costi aggiuntivi per gli esportatori e del deterioramento delle ragioni di scambio, in particolare nei paesi meno sviluppati (PMS). Per gestire tali ripercussioni negative è necessaria una rapida decarbonizzazione dei settori ad alta intensità di carbonio in tali paesi. Pertanto occorre fornire sostegno finanziario ai PMS per aiutarli a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici, a finanziare la ricerca e lo sviluppo in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 55 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(55 ter) *Tutte le entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM dovrebbero essere trasferite al bilancio dell'Unione come risorse proprie, conformemente alle procedure di cui all'articolo 311 TFUE, a norma dell'allegato 2 all'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 16 dicembre 2020^{1 bis} e come proposto dalla Commissione il 22 dicembre 2021 nella sua proposta legislativa di modifica della decisione relativa alle risorse proprie^{1 ter}.*

^{1 bis} Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione

finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

1^{ter} COM(2021)0570 final

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) Dato che il presente regolamento comporterà ulteriori costi di conformità per i settori interessati, è necessario adottare misure compensative per evitare un aumento del livello complessivo di oneri normativi. Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrà presentare, se del caso, proposte tese a compensare gli oneri normativi introdotti dallo stesso.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello *di* esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione

(59) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello *degli* esperti *e dei settori industriali interessati*, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei

incaricati della preparazione di tali atti delegati.

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

²³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

Emendamento

(61) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

Secondo Europol, le frodi legate ai crediti di carbonio hanno arrecato perdite di entrate pubbliche per un valore superiore ai 5 miliardi di EUR. Il sistema CBAM dovrebbe dunque introdurre meccanismi adeguati ed efficaci per evitare perdite di entrate pubbliche.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, "CBAM") per affrontare il problema delle emissioni di

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, "CBAM") per affrontare il problema delle emissioni di

gas a effetto serra incorporate nelle merci di cui all'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

gas a effetto serra incorporate nelle merci di cui all'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio **e di incoraggiare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale.**

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il CBAM integra il **sistema istituito** per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione dalla direttiva 2003/87/CE applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci di cui all'articolo 2.

Emendamento

2. Il CBAM integra il **quadro normativo dell'Unione volto a raggiungere i suoi obiettivi di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica in ogni settore economico al più tardi entro il 2050 sulla base di una serie di norme equivalenti a quelle stabilite** per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione dalla direttiva 2003/87/CE applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci di cui all'articolo 2.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il meccanismo diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, **in particolare** l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.

Emendamento

3. Il meccanismo diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, **vale a dire** l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, sono importati nel territorio doganale dell'Unione.

²⁵ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, sono importati nel territorio doganale dell'Unione. ***L'allegato I è periodicamente valutato e rivisto, se del caso.***

²⁵ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) il paese o territorio terzo ha concluso con l'Unione un accordo che stabilisce l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nel settore dell'energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente e concorrenza;

Emendamento

(a) il paese o territorio terzo ha concluso con l'Unione un accordo che stabilisce l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nel settore dell'energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente, ***clima*** e concorrenza;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) se la Commissione o le autorità competenti hanno individuato casi ripetuti e confermati di frode provenienti da tali paesi o territori terzi.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di stabilire requisiti e procedure per i paesi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato II, sezione B, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento ai loro territori per quanto riguarda l'energia elettrica. Se in tali casi l'accoppiamento del mercato rimane incompatibile con l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può decidere di escludere i paesi terzi o territori dall'accoppiamento del mercato dell'Unione e richiedere un'allocazione esplicita della capacità alla frontiera tra l'Unione e il paese terzo, in modo che il CBAM possa essere applicato.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di stabilire requisiti e procedure per i paesi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato II, sezione B, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento ai loro territori per quanto riguarda l'energia elettrica. Se in tali casi l'accoppiamento del mercato rimane incompatibile con l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può decidere, ***mediante un atto delegato***, di escludere i paesi terzi o territori dall'accoppiamento del mercato dell'Unione e richiedere un'allocazione esplicita della capacità alla frontiera tra l'Unione e il paese terzo, in modo che il CBAM possa essere applicato.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. L'Unione può concludere accordi

12. ***La Commissione avvia un dialogo***

con paesi terzi per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.

regolare con le autorità dei paesi terzi responsabili della riscossione del prezzo del carbonio. L'Unione può concludere accordi con paesi terzi per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi ai fini dell'applicazione dell'articolo 9. ***Tali accordi, tuttavia, non comportano un trattamento preferenziale indebito delle importazioni dai paesi terzi per quanto riguarda i certificati CBAM da restituire e non tengono conto di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio considerati come pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La Commissione sostiene gli Stati membri per informare in maniera efficiente le autorità, le imprese e, se del caso, i cittadini in ciascuno Stato membro in merito al contenuto normativo e alle conseguenze dell'attuazione del CBAM, e garantisce l'adeguata condivisione delle informazioni.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16) "emissioni incorporate": le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;

16) "emissioni incorporate": le emissioni dirette ***e indirette*** rilasciate durante la produzione di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III ***e l'energia consumata dal produttore durante la produzione di merci secondo i metodi che la Commissione dovrà definire conformemente all'articolo 7,***

paragrafo 7 bis;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione

18) "certificato CBAM": un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci;

Emendamento

18) "certificato CBAM": un certificato in formato elettronico, ***comune a tutti gli Stati membri***, corrispondente a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione

22) "emissioni effettive": le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci;

Emendamento

22) "emissioni effettive": le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci ***e dall'energia consumata durante i processi di produzione delle merci***;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del dichiarante di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre

Emendamento

f) le informazioni ***strettamente*** necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del dichiarante di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre

esercizi chiusi;

esercizi chiusi;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) il nome e i recapiti dell'autorità competente del paese terzo incaricata della raccolta delle entrate derivanti dal prezzo del carbonio pagato dal gestore in detto paese terzo, ove pertinente;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. In caso di reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte di un dichiarante autorizzato, le autorità competenti dello Stato membro interessato revocano l'autorizzazione concessa al dichiarante.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato standard della domanda, i termini e la procedura che l'autorità competente deve seguire nel trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 e le norme per l'identificazione dei dichiaranti da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato ***unico*** standard della domanda, i termini e la procedura che l'autorità competente deve seguire nel trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 e le norme per l'identificazione dei dichiaranti da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. ***II***

atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

formato della domanda ne consente la lettura meccanica al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I dichiaranti autorizzati completano il modulo standard di dichiarazione incluso nei loro conti individuali presso il registro nazionale istituito dalle autorità competenti. Una volta trasmesse le informazioni a un registro centrale dell'UE, la Commissione può chiedere alle restanti autorità competenti di fornire qualunque prova riguardo alle informazioni richieste di cui al paragrafo 3, lettera d.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le emissioni incorporate nelle merci sono calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III.

1. Le emissioni ***dirette*** incorporate nelle merci sono calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica sono

2. Le emissioni ***dirette*** incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica

determinate sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all'allegato III, punti 2 e 3. Quando non è possibile determinare in maniera adeguata le emissioni effettive, le emissioni incorporate sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, punto 4.1.

sono determinate sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all'allegato III, punti 2 e 3. Quando non è possibile determinare in maniera adeguata le emissioni effettive, le emissioni incorporate sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, punto 4.1.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 28, riguardo alla definizione di un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate per i prodotti semplici e complessi, e dei pertinenti valori predefiniti, nonché di un metodo di determinazione del prezzo a titolo del CBAM delle emissioni indirette incorporate.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2024. La Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 7 bis dopo aver effettuato una valutazione d'impatto alla fine del periodo transitorio.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti i principi di verifica di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda **la possibilità di derogare all'obbligo** del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione e all'obbligo di fissare soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti e per quanto riguarda la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti i principi di verifica di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda **l'accuratezza delle informazioni nella dichiarazione CBAM, l'obbligo** del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione e l'obbligo di fissare soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti e per quanto riguarda la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il dichiarante autorizzato tiene registri **della** documentazione, certificata da **una persona indipendente, atta** a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate erano soggette a un prezzo del carbonio nel paese di origine delle merci e conserva la prova dell'effettivo pagamento di tale prezzo, che non deve aver beneficiato di una riduzione all'esportazione o di qualsiasi altra forma di compensazione **all'esportazione**.

Emendamento

2. Il dichiarante autorizzato tiene registri **e invia alle autorità competenti la** documentazione, certificata da **un verificatore accreditato ai sensi dell'articolo 18 e in linea con le competenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per quanto concerne la verifica delle emissioni incorporate. Il verificatore accreditato è tenuto** a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate erano soggette a un prezzo del carbonio nel paese di origine delle merci e conserva la prova dell'effettivo pagamento di tale prezzo, che non deve aver beneficiato di una riduzione all'esportazione o di qualsiasi altra forma di compensazione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nella banca dati centrale di cui all'articolo 14, paragrafo 4.***

Emendamento

1. ***La Commissione registra le informazioni sui gestori di impianti ubicati in paesi terzi e sui loro impianti in una banca dati centrale di cui all'articolo 14, paragrafo 4, accessibile alle autorità nazionali.***

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il nome e i recapiti dell'autorità competente del paese terzo incaricata della raccolta delle entrate derivanti dal prezzo del carbonio pagato dal gestore in detto paese terzo, ove pertinente;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica a norma del paragrafo 5, lettera b), e da consentire all'autorità competente di riesaminare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, la dichiarazione CBAM resa da un dichiarante autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 8.

6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica a norma del paragrafo 5, lettera b), e da consentire all'autorità competente di ***verificare e*** riesaminare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, la dichiarazione CBAM resa da un dichiarante autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 8.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Le autorità competenti istituiscono registri nazionali con i conti dei dichiaranti autorizzati. Tali conti sono connessi e interscambiabili con tutte le autorità competenti e sono automaticamente integrati nel sistema di banca dati e registro centrale dell'UE gestito della Commissione.*

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.

2. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti, ***sia automaticamente attraverso la banca dati del registro centrale dell'UE oppure su richiesta ed entro un termine di 3 mesi, laddove un'altra autorità competente o la Commissione presenti una richiesta di informazioni specifiche relative al calcolo dei certificati CBAM.***

Emendamento 66 Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La Commissione impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti effettuino corsi di formazione specializzati e per lo sviluppo delle competenze in tale ambito per il proprio personale.*

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione assiste le autorità competenti nell'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e coordina le loro attività.

Emendamento

La Commissione assiste le autorità competenti nell'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e coordina le loro attività. ***In tale contesto, la Commissione elabora una guida e una documentazione con istruzioni per aiutare le autorità nazionali competenti. Ove opportuno, la Commissione aggiorna tali documenti.***

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Registri nazionali e banca dati centrale

Emendamento

Registri nazionali e banca dati ***del registro centrale dell'UE***

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale dei dichiaranti autorizzati in tale Stato membro sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti e prevede la riservatezza conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13.

Emendamento

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale dei dichiaranti autorizzati in tale Stato membro sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti e prevede la riservatezza conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13. ***Tale banca dati elettronica standardizzata è costruita affinché sia compatibile con la banca dati del registro centrale dell'UE istituita dalla Commissione, in modo tale che i dati***

*possano essere caricati automaticamente
nella banca dati centrale.*

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d bis) il prezzo del carbonio pagato in un
paese terzo per le relative emissioni
incorporate;*

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d ter) la relazione del verificatore
accreditato;*

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono riservate.

3. ***La Commissione istituisce una banca dati centrale per raccogliere automaticamente le informazioni di cui al paragrafo 2 e che è automaticamente accessibile alle autorità competenti di ciascuno Stato membro.*** Le informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono riservate.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *La banca dati del registro centrale dell'UE mira a garantire una gestione efficiente e trasparente delle informazioni fornite dal dichiarante autorizzato ed è gestita dalla Commissione. La Commissione può richiedere alle autorità competenti ulteriori informazioni per garantire la coerenza delle informazioni fornite dal dichiarante e ai fini delle sue relazioni.*

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione istituisce una banca dati centrale accessibile al pubblico contenente i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei gestori e l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio **nome**, indirizzo e recapito.

Emendamento

4. La Commissione istituisce una banca dati centrale accessibile al pubblico contenente i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei gestori e l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio indirizzo e recapito, **ma tali informazioni sono sempre messe a disposizione delle autorità competenti.**

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tramite il catalogo delle operazioni indipendente l'amministratore centrale effettua controlli basati sui rischi sulle operazioni registrate nei registri nazionali per garantire che non sussistano irregolarità nell'acquisto, nella detenzione, nella restituzione, nel riacquisto e nell'annullamento dei certificati CBAM.

Emendamento

2. Tramite il catalogo delle operazioni indipendente l'amministratore centrale effettua controlli basati sui rischi sulle operazioni registrate nei registri nazionali per garantire che non sussistano irregolarità **nel calcolo**, nell'acquisto, nella detenzione, nella restituzione, nel riacquisto e nell'annullamento dei certificati CBAM.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora emergano irregolarità a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati affinché svolgano ulteriori indagini per porvi rimedio.

Emendamento

3. Qualora emergano irregolarità a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati affinché svolgano ulteriori indagini per porvi rimedio ***entro tre mesi***.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il dichiarante autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, l'autorità competente chiude il conto di tale dichiarante.

Emendamento

4. Se il dichiarante autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, l'autorità competente chiude il conto di tale dichiarante ***dopo due anni***.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il dichiarante non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e delle norme sugli abusi di mercato e non ha trascorsi di reati gravi connessi alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;

Emendamento

a) il dichiarante non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e delle norme sugli abusi di mercato e non ha trascorsi di reati gravi connessi alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda; ***il dichiarante non è residente a fini fiscali o costituito in base alle leggi di giurisdizioni che figurano nella lista dell'UE delle giurisdizioni non cooperative;***

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il dichiarante non ha commesso violazioni gravi o ripetute del presente regolamento che hanno comportato la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 bis;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se l'autorità competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorizzazione del dichiarante è rifiutata.

2. Se l'autorità competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorizzazione del dichiarante è rifiutata. ***L'autorità competente notifica al dichiarante tale rifiuto quanto prima.***

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. L'autorità competente revoca l'autorizzazione di un dichiarante che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o che non collabora con tale autorità.

9. L'autorità competente revoca l'autorizzazione di un dichiarante che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o che non collabora con tale autorità. ***L'autorità competente informa la Commissione e le altre autorità competenti di qualsiasi rifiuto o revoca introducendo nel registro nazionale le informazioni necessarie che sono***

immediatamente trasferite alla banca dati centrale.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 28 che specifichino le condizioni che consentono ai verificatori accreditati di rispettare gli articoli 21, 32 e 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 relativi alle visite in sito quando il sito è ubicato in un paese terzo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Portale d'informazione per i dichiaranti autorizzati

- 1. Il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un portale web per sostenere i dichiaranti autorizzati, in particolare le PMI e le microimprese, nella dichiarazione delle informazioni richieste dal presente regolamento.*
- 2. Il portale di cui al paragrafo 1 fornisce informazioni concernenti:
 - i) il prezzo del CO2 praticato nei paesi terzi di cui all'articolo 9;*
 - ii) qualsiasi accordo concluso dall'Unione con un paese terzo che incida sui certificati CBAM che devono essere restituiti per le importazioni da tale paese**

terzo e gli effetti sui certificati CBAM;

iii) risposte a domande specifiche delle imprese su come compilare correttamente le loro dichiarazioni;

iv) le autorità nazionali competenti in ciascuno Stato membro.

3. La Commissione valuta periodicamente la possibilità di migliorare le informazioni e l'assistenza fornite attraverso il portale web.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'autorità competente di ciascuno Stato membro* vende certificati CBAM ai dichiaranti autorizzati *in tale Stato membro* al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21.

Emendamento

1. *La Commissione* vende certificati CBAM ai dichiaranti autorizzati al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'autorità competente* provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un codice identificativo dell'unità unico al momento della sua creazione e registra il codice identificativo dell'unità unico, il prezzo e la data di vendita del certificato *nel* registro *nazionale*, nel conto del dichiarante autorizzato che lo acquista.

Emendamento

2. *La Commissione* provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un codice identificativo dell'unità unico al momento della sua creazione e registra il codice identificativo dell'unità unico, il prezzo e la data di vendita del certificato *nella banca dati del* registro *centrale dell'UE*, nel conto del dichiarante autorizzato che lo acquista. *Tali informazioni sono riportate automaticamente nel registro nazionale.*

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente la metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento

3. Alla Commissione è **altresi** conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente la metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 maggio di ogni anno il dichiarante autorizzato restituisce **all'autorità competente** un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione.

Emendamento

1. Entro il 31 maggio di ogni anno il dichiarante autorizzato restituisce **alla Commissione** un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se **l'autorità competente** constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, seconda frase, notifica l'adeguamento al dichiarante autorizzato e chiede allo stesso di restituire entro un mese i certificati

Emendamento

3. Se **la Commissione** constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, seconda frase, **ne** notifica l'adeguamento al dichiarante autorizzato e chiede allo stesso di restituire entro un mese i certificati

CBAM aggiuntivi.

CBAM aggiuntivi.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***L'autorità competente di ciascuno Stato membro***, su richiesta di un dichiarante autorizzato ***in tale Stato membro***, riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro nazionale dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22. La richiesta di riacquisto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno al momento della restituzione dei certificati CBAM.

Emendamento

1. ***La Commissione***, su richiesta di un dichiarante autorizzato, riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro nazionale ***e nella banca dati del registro centrale dell'UE*** dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22. La richiesta di riacquisto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno al momento della restituzione dei certificati CBAM.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 30 giugno di ogni anno ***l'autorità competente di ciascuno Stato membro*** annulla i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sui conti dei dichiaranti autorizzati nel registro nazionale ***di tale Stato membro***.

Emendamento

Entro il 30 giugno di ogni anno ***la Commissione*** annulla i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sui conti dei dichiaranti autorizzati nel registro nazionale.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un verificatore autorizzato che ha fornito informazioni false nella sua dichiarazione CBAM è escluso dal

registro nazionale. A un verificatore accreditato che ha certificato l'esattezza delle informazioni false contenute nella dichiarazione CBAM viene revocato il certificato dall'autorità nazionale pertinente.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Qualsiasi** persona diversa da un dichiarante autorizzato che introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza restituire certificati CBAM a norma del presente regolamento è **passibile della** sanzione di cui al paragrafo 1 nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che avrebbe dovuto restituire.

Emendamento

2. **Oltre alle sanzioni amministrative e penali di cui al paragrafo 5, qualsiasi** persona diversa da un dichiarante autorizzato che introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza restituire certificati CBAM a norma del presente regolamento è **soggetto alla** sanzione di cui al paragrafo 1 nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che avrebbe dovuto restituire.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il pagamento della sanzione non dispensa in alcun caso il dichiarante autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno **all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato.**

Emendamento

3. Il pagamento della sanzione non dispensa in alcun caso il dichiarante autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno **alla Commissione.**

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *In caso di reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte di un dichiarante autorizzato, le autorità competenti degli Stati membri interessati revocano l'autorizzazione all'importazione del dichiarante, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 bis.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare sanzioni amministrative o penali in caso di inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

5. Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare sanzioni amministrative o penali in caso di inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali. ***Gli Stati membri applicano comunque sanzioni amministrative o penali a qualsiasi persona diversa da un dichiarante autorizzato che introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza restituire i certificati CBAM.*** Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *La Commissione, in collaborazione con le autorità competenti, fornisce agli Stati membri orientamenti con l'obiettivo di promuovere un sistema armonizzato efficace, proporzionato e dissuasivo di sanzioni amministrative e*

penali.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Elusione

Emendamento

Frode ed elusione

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione interviene, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, per contrastare le pratiche di elusione del presente regolamento in conformità al presente articolo.

Emendamento

1. La Commissione interviene ***di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro***, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, per contrastare le pratiche di ***frode ed*** elusione del presente regolamento in conformità al presente articolo.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Le*** pratiche di elusione ***comprendono situazioni in cui una modifica della configurazione degli scambi inerente a merci incluse nel campo di applicazione del presente regolamento*** non ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, oltre quella di evitare gli obblighi previsti dal presente regolamento, e ***consiste nella sostituzione di tali merci con prodotti leggermente modificati, che non sono inclusi nell'elenco delle merci di cui all'allegato I, ma rientrano in un settore compreso nel campo di applicazione del***

Emendamento

2. ***Per*** pratiche di ***frode ed*** elusione ***si intendono le misure che hanno lo scopo di aggirare gli obblighi sanciti dal presente regolamento. Si tratta di situazioni che derivano da una pratica, un processo di lavorazione che*** non ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, oltre quella di evitare gli obblighi previsti dal presente regolamento, e ***includono, tra l'altro:***

presente regolamento.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) i casi che consistono nella sostituzione di tali merci con prodotti leggermente modificati, che non sono inclusi nell'elenco delle merci di cui all'allegato I, ma rientrano in un settore compreso nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) i casi che consistono nella sostituzione di tali merci con merci con un tenore di carbonio inferiore rispetto a quello dei beni normalmente prodotti nel paese esportatore, con l'unico obiettivo di esportare verso l'Unione;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) i casi che consistono nella spedizione delle merci in un paese o una regione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o in un altro paese intermediario o un'altra regione intermediaria prima dell'importazione sul mercato dell'Unione, al fine di evitare o mitigare gli obblighi previsti dal presente

regolamento;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) false dichiarazioni in merito all'identità del produttore del prodotto in questione o alla natura del prodotto in questione o al processo di produzione utilizzato per realizzarlo;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) qualunque altra misura volta potenzialmente a evitare o eludere gli obblighi previsti dal presente regolamento, o a minarne gli effetti, ivi compreso sulle emissioni complessive di gas a effetto serra.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se la Commissione individua casi di frode o di elusione quali quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, li notifica alle pertinenti autorità nazionali competenti, al fine di infliggere, se del caso, le sanzioni previste all'articolo 26.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata o avvantaggiata dalle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se, nell'arco di due mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, constata una diminuzione significativa del volume di merci importate rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e un aumento del volume di importazioni di prodotti leggermente modificati che non figurano nell'elenco delle merci di cui all'allegato I. La Commissione sorveglia costantemente qualsiasi modificazione significativa, a livello dell'Unione, nella configurazione degli scambi di merci e di prodotti leggermente modificati.**

Emendamento

3. **A seguito di una denuncia di una parte interessata o di propria iniziativa, la Commissione può decidere, a seguito di un'indagine, di prorogare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento in qualsiasi modo sia necessario per prevenire future elusioni o frodi in relazione al CBAM, qualora si stia verificando un'elusione o una frode delle misure in vigore, tenendo conto degli impegni internazionali dell'Unione, in particolare quelli assunti nel quadro dei pertinenti accordi dell'OMC.**

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **La notifica di cui al paragrafo 3 è motivata e comprende i dati e le statistiche pertinenti relativi alle merci e ai prodotti di cui al paragrafo 2.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche forniti dalle autorità doganali degli**

Emendamento

5. **Le indagini sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato**

Stati membri, *la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 3 si verifichino in uno o più Stati membri, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare l'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi prodotti leggermente modificati allo scopo di contrastare l'elusione.*

membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 2. La Commissione è responsabile dell'avvio di un'indagine e ha anche il potere di ordinare alle autorità doganali degli Stati membri di sottoporre a registrazione le importazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'indagine e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito la necessità di avviare un'indagine.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nello svolgimento dell'indagine la Commissione può essere assistita dalle autorità doganali. La Commissione conclude l'indagine nei termini previsti.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Qualora sia stato individuato un caso di elusione a seguito dell'indagine, la Commissione impone una sanzione a norma dell'articolo 26 al dichiarante autorizzato coinvolto in qualsiasi elusione e, se del caso, all'operatore dell'impianto situato nel paese terzo collegato a tale dichiarante autorizzato. Se del caso, la sanzione prevede anche la revoca dell'autorizzazione d'importazione ed è

estesa al gestore.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater) *La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle principali pratiche di frode ed elusione rilevate. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa per prevenire e mitigare tali pratiche.*

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo **7, paragrafo 7 bis,** **all'articolo 8, paragrafi 3 e 3 bis,** all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo **7, paragrafo 7 bis,** **all'articolo 8, paragrafi 3 e 3 bis,** all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, può essere

Parlamento europeo o dal Consiglio.

revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 7, **paragrafo 7 bis, dell'articolo 8, paragrafi 3 e 3 bis,** dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione raccoglie le informazioni necessarie al fine di **ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette e alle merci diverse da quelle elencate** nell'allegato I **ed elabora** metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale.

Emendamento

1. La Commissione raccoglie le informazioni necessarie **per elaborare** metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale. **Prima del termine del periodo di transizione, la Commissione presenta una proposta legislativa al fine di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ai prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato I. La proposta si basa su una valutazione d'impatto degli effetti delle diverse possibilità e tempistiche per tale**

ulteriore estensione del campo di applicazione al resto dei settori della decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, compresi, tra gli altri elementi, l'estensione al petrolio, alla carta, al vetro, alla plastica, ai prodotti chimici e ai prodotti a valle, nonché ai componenti dei prodotti finiti che utilizzano prodotti contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima della fine del periodo transitorio, la Commissione valuta il sistema di governance del CBAM, anche in relazione all'istituzione dell'Autorità CBAM europea. A seguito di tale valutazione, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa per un sistema di governance più centralizzato.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima della fine del periodo di transizione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare, ***una valutazione delle possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione delle emissioni incorporate alle emissioni indirette e ad altre merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diverse da***

2. Prima della fine del periodo di transizione ***e successivamente ogni cinque anni, o in qualsiasi momento su richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio***, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare:

quelle già disciplinate dal presente regolamento, *nonché una valutazione del sistema di governance. Contiene inoltre* la valutazione della possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione alle emissioni incorporate dei servizi di trasporto *nonché alle merci a valle della catena del valore e ai* servizi che potrebbero essere soggetti in *futuro* al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

- una valutazione *degli effetti sociali dell'estensione del CBAM a merci diverse da quelle elencate nell'allegato I, con misure volte a ridurre al minimo tali effetti;*

- *l'individuazione delle pratiche di elusione e frode e le possibili misure per affrontare tali pratiche;*

- la valutazione della possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione alle emissioni incorporate dei servizi di trasporto e dei servizi che potrebbero essere soggetti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

- *un esame di eventuali denunce da parte di paesi terzi in relazione alla compatibilità del presente regolamento con le norme applicabili dell'OMC;*

- *una valutazione dell'efficacia del CBAM per quanto riguarda il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.*

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La relazione *della Commissione* è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento

3. La relazione *di cui al paragrafo 2* è corredata, se del caso, di una proposta legislativa *volta a introdurre le modifiche*

sulla base delle informazioni contenute nella relazione.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Capo IX – titolo

Testo della Commissione

Coordinamento dell'assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS

Emendamento

Coordinamento **dell'eliminazione graduale** dell'assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione

Assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS **e obbligo di restituzione dei certificati CBAM**

Emendamento

Eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I certificati CBAM che devono essere restituiti a norma dell'articolo 22 **sono adeguati per riflettere l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito** a norma **dell'articolo 10 bis** della direttiva **2003/87/CE** agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, **le merci elencate nell'allegato I**.

Emendamento

1. **L'eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita di quote è allineata all'introduzione graduale del CBAM.** I certificati CBAM che devono essere restituiti a norma dell'articolo 22 **riflettono il prezzo pagato dagli** impianti che producono all'interno dell'Unione a norma della direttiva **XXXX/XX/XX (EU ETS riveduto)**.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano la metodologia di calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano la metodologia di calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati ***entro la fine del periodo transitorio e*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni dichiarante presenta, per ciascun trimestre di un anno civile, una relazione ("relazione CBAM"), contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, all'autorità competente dello Stato membro di importazione o, se le merci sono state importate in più di uno Stato membro, ***all'autorità competente di uno di tali*** Stati membri ***a scelta del*** dichiarante, entro un mese dalla fine di ogni trimestre.

Emendamento

1. Ogni dichiarante presenta, per ciascun trimestre di un anno civile, una relazione ("relazione CBAM"), contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, all'autorità competente dello Stato membro di importazione o, se le merci sono state importate in più di uno Stato membro, ***a ciascuna autorità*** competente ***degli*** Stati membri ***in cui il*** dichiarante ***importa le merci***, entro un mese dalla fine di ogni trimestre.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂e per tonnellata di ciascun tipo di merci,

Emendamento

b) il totale delle emissioni ***dirette*** incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂e per tonnellata di ciascun tipo di merci,

calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;

calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il totale delle emissioni indirette incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂ e per tonnellata di ciascun tipo di merci diverse dall'energia elettrica, calcolate secondo un metodo stabilito *in un atto di esecuzione* di cui *al* paragrafo 6;

Emendamento

c) il totale delle emissioni indirette incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂ e per tonnellata di ciascun tipo di merci diverse dall'energia elettrica, calcolate secondo un metodo stabilito *negli atti delegati* di cui *all'articolo 7*, paragrafo 7 bis;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il prezzo del carbonio dovuto *in un* paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, non soggetto a una riduzione all'esportazione o ad altra forma di compensazione all'esportazione.

Emendamento

d) il prezzo del carbonio dovuto *nel* paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, non soggetto a una riduzione all'esportazione o ad altra forma di compensazione all'esportazione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente comunica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla fine del trimestre oggetto della relazione.

Emendamento

3. L'autorità competente comunica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla fine del trimestre oggetto della relazione *e tali informazioni sono disponibili nella banca dati del registro centrale dell'UE.*

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da comunicare, alle procedure per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e alla conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente gli elementi necessari del metodo di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché stabilire metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio e la verifica degli stessi. ***Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per elaborare un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate nelle merci importate.***

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da comunicare, alle procedure per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e alla conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente gli elementi necessari del metodo di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché stabilire metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio e la verifica degli stessi.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si ***tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si*** applica la seguente equazione:

Emendamento

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si applica la seguente equazione:

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
Riferimenti	COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 13.9.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Damien Carême 1.9.2021
Approvazione	31.3.2022
Esito della votazione finale	+: 41 –: 12 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Ioannis Lagos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pişlaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Manon Aubry, Damien Carême, Roman Haider, Chris MacManus, Jessica Stegrud

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

41	+
NI	Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Damien Carême, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

12	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker, Jessica Stegrud, Johan Van Overtveldt, Roberts Zile
ID	Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet
NI	Ioannis Lagos, Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	Manon Aubry, Chris MacManus

3	0
ID	Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti